TARQUINIA MULTISERVIZI SRL

PARTE SPECIALE B -MAPPA RISCHI: REATI SOCIETARI

ALLEGATO B CORRELAZIONE AREE A RISCHIO-PROCEDURE, APPLICAZIONE DEL MODELLO CON RIGUARDO AI REATI SOCIETARI.

1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. n. 231 del 2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati societari. Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate all'art. 25 *ter* del Decreto.

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621 bis c.c. – art. 2622 c.c False comunicazioni sociali delle società quotate)

Si tratta di reato la cui condotta tipica si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero tramite l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, idonei concretamente ad indurre in errore i destinatari della situazione economica patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico.

Occorre precisare che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- con l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c. ad opera della L. 27 maggio 2015, n. 69, la responsabilità (più attenuata, da cento a duecento quote) si ha anche nel caso in cui i fatti (informazioni false o omissione di fatti) che alterano la rappresentazione della situazione economica,

patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono di lieve entità tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta;

- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
- soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale reato è commesso se, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, si prevede una restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta penalmente rilevante è quella che consiste nel ripartire utili o acconti sugli stessi non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si noti che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio rappresentano ipotesi legali di estinzione del reato.

Illecite operazioni su azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali ovvero appartenenti alla società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

I soggetti attivi del reato possono essere soltanto gli amministratori; trattasi, pertanto, di fattispecie di reato "proprio".

Operazioni in pregiudizio di creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori e che cagionino un danno patrimoniale a questi (cd. "reato di evento").

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori

Formazione fittizia di capitale (art. 2632 c.c.)

La condotta di reato si realizza attraverso la formazione/aumento del capitale sociale mediante l'attribuzione di azioni e/o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale ovvero mediante la reciproca sottoscrizione di azioni e/o quote o con la sopravvalutazone dei conferimenti costituiti da beni in natura o crediti ovvero del patrimonio della società in caso di fusione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci da parte dei liquidatori prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento

delle somme necessarie a soddisfarli, e sempre che sia effettivamente scaturito un danno patrimoniale ai creditori.

Anche in questo caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi sono i liquidatori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

L'art. 2635, comma 1, c.c. – nella formulazione introdotta dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ed in vigore dal 14 aprile 2017 – punisce (con la reclusione da uno a tre anni) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (sia di società che di enti privati) che, anche per interposta persona, a seguito della dazione o della promessa di denaro o di altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A differenza della precedente formulazione la norma punisce ora non solo il caso in cui sia avvenuto in concreto lo scambio e/o la ricezione di danaro o di altre utilità, ma anche il caso in cui vi sia stata anche solo la "sollecitazione" dello scambio. La norma, nella sua nuova formulazione, punisce altresì il reo anche nel caso in cui la società non abbia subìto dalla sua condotta alcun danno, divenendo a tutti gli effetti un reato di pericolo e non più di danno.

La norma punisce - nella nuova formulazione – anche chiunque, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti in precedenza citati (ovverosia anche soggetti diversi da amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori).

Ai sensi del successivo comma 2, il medesimo fatto è punito – anche se in maniera meno grave (e cioè con la reclusione fino a un anno e sei mesi) – se a commettere il fatto siano coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.

Il comma 3 stabilisce che le medesime sanzioni sono previste a carico del soggetto che offre, promette o dà (anche per interposta persona) denaro o altre utilità alle persone sopra indicate (dunque, ad essere punito è non solo il corrotto, ma anche il corruttore).

Le pene stabilite dall'art. 2635 c.c. sono raddoppiate nel caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del d.lgs. n. 58 del 1998.

L'illecito è procedibile a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25ter del Decreto, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore.

Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti a un'altra società.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe essere realizzato nel caso in cui un esponente della società dia, offra e/o prometta denaro o altra utilità:

- (i) a un amministratore di una società al fine di concludere accordi commerciali con tale società a condizioni svantaggiose per quest'ultima;
- (ii) nell'ambito di un contenzioso, a un amministratore della società controparte per ottenere un accordo transattivo sfavorevole per quest'ultima;
- (iii) con riferimento alla cessione di beni/asset e dismissioni in genere, a un amministratore della società controparte affinché acquisti un bene/asset dalla società a condizioni sfavorevoli per l'acquirente.
- 2 L'utilità data, promessa od offerta all'amministratore corrotto, potrebbe anche consistere a titolo esemplificativo:
- (i) nell'assunzione di persone legate all'amministratore corrotto da vincoli di parentela o simili;

- (ii) in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia (anche in connessione a ricorrenze socialmente riconosciute);
- (iii) nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dall'amministratore corrotto;
- (iv) nella conclusione di contratti di consulenza con controparti segnalate dall'amministratore corrotto:
- (v) nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dall'amministratore corrotto.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

L'art. 2635 bis c.c. – introdotto dal d.lgs. 15 marzo 2017, n. 38 ed in vigore dal 14 aprile 2017 – punisce chiunque offra agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori (sia di società che di enti privati) nonché a chi svolge un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, denaro o altre utilità non dovute, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La pena si applica anche qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Al secondo comma, la norma punisce anche i casi di sollecitazione per interposta persona qualora la sollecitazione non sia accettata. Anche in questi casi il reato è procedibile a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato consiste nel determinare, con atti simulati o con frode, una maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Trattasi di reato "comune" in quanto può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero idonei ad accrescere la fiducia del pubblico o di istituti finanziari nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Si precisa che:

- per notizia deve intendersi un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non sono considerate tali né le semplici voci, né le previsioni di tipo soggettivo;
- la notizia deve essere considerata falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare;
- per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi in concreto di una variazione artificiosa dei prezzi.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa può realizzarsi attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte (come la CONSOB, la Banca d'Italia, l'ISVAP):

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, ovvero con l'occultamento, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- attraverso il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

La condotta criminosa è commessa da chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

2. Aree a rischio

2.1 Individuazione delle aree a rischio

Nell'ambito della presente sezione vengono definite "Aree a rischio" tutte quelle aree aziendali in cui i soggetti ad esse afferenti, per lo svolgimento della propria attività, possono supportare la commissione di reati di cui alla presente parte speciale.

Tenuto conto del modello societario e adottato dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. sono state individuate le seguenti macroaree ritenute più specificamente a rischio per aree e funzioni:

			ESPOSIZIO
AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	NE AL
			RISCHIO
		False comunicazioni sociali (art.	
		2621- 2621 bis c.c.);	
		Impedito controllo (art. 2625 c.c.);	
	Politiche di bilancio	Indebita restituzione	
	Strategie aziendali	conferimenti (art. 2626 c.c.);	
	Acquisto partecipazioni	Illegale ripartizione utili (art.	
	in altre società	2627c.c.)	
	Formazione e tenuta	Illecite operazioni su azioni (art.	
	della Contabilità;	2628 c.c.);	
Amministratore	Incassi e tenuta DI	Operazioni in pregiudizio dei	
unico	cassa;	creditori (art. 2629 c. c.);	
	Redazione del bilancio,	Formazione fittizia del capitale	
Direttore Generale	della relazione sulla	(art. 2632 c.c.);	
	gestione, e di altre	Illecita influenza sull'assemblea	MEDIO ALTA
	comunicazioni sociali	(art. 2636 c.c.);	MEDIO ALTA
Deep enoughile Lifficia	Budgetting e reporting	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);	
Responsabile Ufficio Amministrazione	Reporting con il revisore	Ostacolo all'esercizio delle	
	unico	funzioni delle autorità di	
	Reporting con le Autorità di	vigilanza (art. 2638 c.c.);	
	controllo	Corruzione tra privati (art. 2635	
	Operazioni societarie che	C.C.);	
	possano incidere sulla	0.0.7,	
	integrità del capitale	Istigazione alla corruzione tra	
	sociale	privati (art. 2635 bis)	
		False o omesse dichiarazioni per il	
		rilascio del certificato preliminare	
		(art. 54 D.Lgs. 19/2023).	
		Reati inerenti la funzione delegata	

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ONE AL RISCHIO
Revisore Unico/Società di revisione;	Controllo e verifica sul rispetto della legge e dello statuto; Controllo e verifica sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; Controllo e verifica sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; Controllo e verifica sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile; Controllo contabile; Controllo contabile; Reporting con le Autorità di controllo Verifica dei dati e dei documenti contabili; Verifica comunicazioni sociali ai soci ovvero al pubblico, in generale inerenti alla situazione economica,	False comunicazioni sociali (art. 2621- 2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c. c.); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);	MEDIO ALTA

patrimoniale e finanziaria della società;

Verifica degli appostamenti contabili derivanti da valutazioni discrezionali;

Verifica sulla creazioni di fondi e riserve ed il loro eventuale utilizzo;

Verifica sulla distribuzione di utili o di riserve;

Controllo e verifica sull'attività di fatturazione, sia attiva che passiva (con particolare riferimento all'effettività dei costi e delle prestazioni);

L'attività di controllo sull'operato dell'amministratore in genere e sulle deliberazioni assunte; False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023).

Reati inerenti la funzione delegata

AREA	FUNZIONI A RISCHIO	REATI	ONE AL RISCHIO
Amministrazione		False comunicazioni sociali (art. 2621- 2621 bis c.c.); Impedito controllo (art. 2625 c.c.); Indebita restituzione conferimenti (art. 2626 c.c.); Illegale ripartizione utili (art. 2627c.c.) Illecite operazioni su azioni (art. 2628 c.c.); Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c); Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza (art. 2638 c.c.); Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.); Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 tis) False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023). Reati inerenti la funzione	RISCHIO
		delegata	

Le funzioni considerate più specificatamente a rischio in relazione ai reati societari sono ritenute le seguenti:

- redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni ai soci relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Tarquinia Multiservizi S.r.l. (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, corredati dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale:
- predisposizione dei prospetti informativi e rapporti con gli organi di informazione e stampa;
- predisposizione delle comunicazioni alle Autorità di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse;
- la gestione dei rapporti con il revisore in ordine all'attività di comunicazione da parte di quest'ultimo a terzi relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Tarquinia Multiservizi S.r.I.

Eventuali integrazioni delle suddette aree o funzioni a rischio potranno essere previste dall'amministratore unico, anche dietro suggerimento del revisore di Tarquinia Multiservizi S.r.l., soggetti ai quali viene dato mandato di analizzare il vigente sistema di controllo e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

2.2 Aree a rischio - Principi generali del sistema organizzativo

Il presente allegato, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal presente Modello adottato dalla Tarquinia Multiservizi S.r.l. alla cui osservanza l'amministratore e i dipendenti della società sono tenuti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale devono essere adottate e rispettate:

- le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa gerarchico-funzionale;
- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione della Tarquinia Multiservizi S.r.l.;
- il Modello.

Il Modello, prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa all'adozione di comportamenti tali che - considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo in quanto idonei e diretti in modo univoco alla loro commissione;
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella parte generale.

3. Destinatari dell'allegato – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente parte speciale "B" sono l'Amministratore Unico, il revisore, i dirigenti e/o responsabili delle Aree ed i dipendenti in linea gerarchica, che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito i "destinatari").

Obiettivo del presente allegato è che tutti i destinatari, come sopra individuati, e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il commettersi di reati societari.

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

 a) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti, nonché delle procedure interne o prassi aziendali, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire al socio e al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

In ordine a tale punto, è fatto specifico divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- omettere di comunicare dati e informazioni prescritti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- non attenersi alle procedure amministrative e contabili vigenti;
- b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne o prassi aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- c) assicurare il regolare funzionamento della Tarquinia Multiservizi srl garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.
 - In ordine a tale punto, è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del collegio sindacale o della società di revisione;
- d) effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità pubbliche di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.

In ordine a tale punto, è fatto divieto di:

- omettere di effettuare, con la dovuta chiarezza, completezza e tempestività, nei confronti delle Autorità in questione la trasmissione dei dati e documenti previsti dalle norme in vigore e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- esporre in tali comunicazioni e nella documentazione trasmessa fatti non rispondenti al vero, oppure occultare fatti concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza, anche in sede di ispezione (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti);
- e) tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

4. Procedure per le aree a rischio

4.1 Individuazione dei responsabili delle aree a rischio reato

Occorre dare debita evidenza delle operazioni svolte nelle aree a rischio di cui al precedente paragrafo. A tal fine l'amministratore, i dirigenti ed i responsabili delle funzioni, all'interno delle quali vengano svolte operazioni a rischio, divengono responsabili di ogni singola operazione da loro direttamente svolta o attuata nell'ambito della funzione a loro facente capo. Detti responsabili divengono i soggetti referenti dell'operazione a rischio.

Sulle operazioni in questione l'Organo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

4.2 Individuazione dei processi per le aree a rischio reato

Con riferimento alle aree e funzioni a rischio di cui alla presente Parte Speciale, i controlli interni si articolano nei seguenti documenti:

Doc.	Piano Anticorruzione e Trasparenza
Doc.	Codice di Comportamento dei Dipendenti
Doc.	Contratto di servizio Farmacie Comunali
Doc.	Contratto di servizio e Capitolato di servizio per l'erogazione del servizio di refezione scolastica aa. ss. 2023-2026
Doc.	Processo di Svolgimento delle Attività di Amministrazione e Contabilità
Doc.	Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie per l'accesso agli atti
Doc.	Regolamento per la tenuta dell'albo dei fornitori per acquisizione dei beni e servizi in economia ai sensi del D.LGS n. 36/2023
Doc.	Regolamento per il reclutamento del personale
Doc.	Mansionario e Regolamento Aziendale – Sistema disciplinare

La procedura e le specifiche attività che fanno parte di ciascuno di tali processi sono esposte in Allegato – "Processi" al Modello e ne costituiscono parte integrante unitamente a tutti i richiami normativi, procedurali e/o i rinvii esterni a manuali, circolari, prontuari, ecc.